

# ANGELI NEL CUORE



## ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

### STATUTO

#### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita in rispetto delle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni, ai sensi della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e del D.Lgs. n°460/97 l'Associazione di Volontariato Onlus denominata Angeli nel Cuore.

#### **Art. 2 SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Arbus (VS) Via Is Trigas n. 39, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.  
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

#### **Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Tra le attività esercitate rientrano a titolo esemplificativo:

- a) Visite anziani sia presso il loro domicilio che presso le strutture comunali di accoglienza;
- b) Accompagnamento degli anziani per visite mediche, ospedaliere, o per aiuti di vario genere e compagnia;
- c) Assistenza anziani, minori in difficoltà, persone disagiate;
- d) Qualsiasi attività di beneficenza (lotterie, raccolte indumenti e generi alimentari, attività ricreative per raccolte fondi da destinare alle persone con problemi economici finanziari) aiuto in generi di prima necessità a famiglie indigenti, Mensa di solidarietà ;
- e) Attività di formazione e informazione attraverso incontri, seminari, convegni riguardante i temi quali alcolismo, emarginazione, tossicodipendenze, prostituzione, bullismo, abusi ecc.. Ambiti di ascolto e assistenza in sede o via email e mediante il sito dell'Associazione. Gli incontri possono essere sia pubblici che privati accogliendo e ascoltando i problemi dei singoli;
- f) informazione, promozione e sensibilizzazione sui valori della solidarietà e volontariato.;
- g) tutela dei diritti consumatori ed utenti;
- h) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle sociali;
- i) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

Tutte le attività sopra menzionate e tutte quelle ad esse attinenti sono rivolte esclusivamente ai soggetti svantaggiati quali emarginati, alcolisti, tossicodipendenti, disabili fisici e psichici, persone con problemi familiari, con problemi sociali, con problemi economici, con problemi finanziari ecc.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque, contemplate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a meno che non siano complementari e connesse a quelle istituzionali.

## Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità ed eventualmente la preferenza con cui vuole esser convocato per le assemblee, in mancanza di tale preferenza dovrà esser invitato per lettera. In base alle disposizioni di legge sulla privacy tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci minorenni, devono intendersi soci aggregati sino al compimento della maggiore età, essi non hanno diritto di voto, e all'atto della richiesta di ammissione a socio, occorre che la domanda venga redatta e firmata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

### **Ci sono tre categorie di soci:**

- **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci Effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- **Soci Onorari:** coloro che sin son distinti in modo particolare per il buon andamento dell'Associazione, hanno diritto di voto, la loro qualità è

deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci che hanno assunto e che assumeranno in futuro la carica di presidenti diventano soci Onorari a vita.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea dei Soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Le organizzazioni di volontariato, come cita l'art 4 comma 4 della legge regionale 39/1993, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

## **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Per poter esser eletti a componenti del Consiglio Direttivo è necessario che il socio abbia preso parte alla vita sociale e che la qualifica di socio sia posseduta da almeno un anno. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

## **Art. 6 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate nonché del Regolamento Interno.

## **Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all' Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. Il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- **L'assemblea dei soci;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **Il Presidente**

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori effettivi e soci onorari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure attraverso sms o e-mail in base alla richiesta di preferenza del socio stesso indicato sulla domanda di iscrizione;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

### **L'Assemblea Ordinaria**

1. elegge il Consiglio Direttivo;
2. elegge il Consiglio Revisori dei Conti;
3. elegge il Consiglio dei Proviviri;
4. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
5. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo ;
6. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
7. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
8. approva il programma annuale dell'Associazione.
9. Approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio.

Il verbale verrà redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato in sostituzione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Il presidente uscente non potrà presiedere l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali.

## **L'Assemblea Straordinaria**

1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea è composto da 7 membri. Esso dura in carica 3 anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Il Consiglio Direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione

3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
6. predispone il Regolamento interno, le modifiche e le integrazioni e lo sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e dovrà esser convocato almeno tre giorni prima.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

## **Art. 11 IL PRESIDENTE; IL VICE PRESIDENTE ; IL SEGRETARIO ; IL TESORIERE**

### **Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

E' il rappresentante legale dell'Associazione dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo ed ha il compito di mantenere l'unità del gruppo e attuare quei principi di solidarietà, che sono primi in una Società Democratica.

### **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Con delega del Presidente o solo in assenza o legittimo impedimento da parte del presidente assume gli stessi poteri.

### **Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Collabora in maniera diretta con il Presidente e assume i seguenti incarichi:

- assolve compiti di gestione della segreteria, il riordino della documentazione in arrivo ed in partenza, la corretta e scrupolosa archiviazione di tutta la documentazione inerente l'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige i verbali d'assemblea e ne cura l'archiviazione,
- archivia tutta la documentazione degli iscritti e conserva i libri sociali;

## **Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo,

- Cura il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione,
- esige che tutti i membri rispettino diligentemente le direttive emanate per il controllo e la gestione delle risorse economiche dell'Associazione,
- verifica il corretto pagamento delle quote associative,
- provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, controfirma i provvedimenti effettuati dal Presidente tiene informata l'Associazione con bilanci annuali.
- Cura la conservazione dei documenti fiscali e contabili nonché la cura e conservazione dei registri

## **Art. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi anche fra i non soci. Resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione,

la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.

Formula e redige il proprio parere con apposito verbale sui bilanci consuntivi e preventivi.

## **Art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea, esso dura in carica 3 anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento interno, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

1. richiamare informalmente e formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti lo Statuto o il regolamento associativo;
2. arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
3. controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente
4. dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

#### **Art. 14 MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al solo raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

l) da iniziative promozionali

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. L'Associazione è tenuta, per i tempi previsti dalle norme vigenti in materia, alla conservazione di tutta la documentazione economica.

## **Art. 15 BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (Solo per il primo anno ha inizio a decorrere dalla data di costituzione al 31 dicembre).

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo verificati con parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## **Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, e con la Leggi vigenti.

### **Art. 17 AVANZI DI GESTIONE**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni, alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e del D.Lgs. n°460/97.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Presidente

Frau Maria Adele

Il Segretario

Onnis Sonia